

ORIGINALE

STUDIO LEGALE
AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
Viale Mazzini n. 88 - 00195 - Roma
Tel. 06.37511965 – 06.3612762 – Fax 06.3227659
E-mail: avv.cpq@studiolegalepellegriniquarantotti.it
PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org

RICORSO STRAORDINARIO
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Con istanza cautelare

Per

Prof. VELLUCCI LETIZIO, nato a London (Canada), il 25.5.1960 (Codice Fiscale: VLLLTZ60E25Z401S), rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti (C.F.: PLLCST74E28H501S), elett.te domiciliato presso il suo studio, in Roma, a Viale Mazzini n. 88, (PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org), giusta procura in calce al presente atto. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria, delle notificazioni tra difensori e delle altre previsioni di legge, si indica il numero di fax 06.3227659 e l'indirizzo di PEC: cristianopellegriniquarantotti@ordineavvocatiroma.org, ai quali si dichiara di voler ricevere i suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

- Ricorrente -

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, **Ufficio Scolastico Regionale del Lazio**, in persona del legale rappresentante pro-tempore

- Resistenti -

E nei confronti di

Fumante Caterina, Prodomo Raffaele e/o di altri eventuali controinteressati in atti

- Eventuali controinteressati -

* * * * *

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

a) della graduatoria, pubblicata in data 27 marzo 2019, con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395 (*doc. n. 1*), di coloro che hanno superato la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90 (*doc. n. 2*);

- b) del provvedimento di non ammissione dell'odierna parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso pubblico;
- c) degli atti, verbali e lavori della Commissione e delle Sottocommissioni di cui al suindicato concorso, riconducibili alle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e dell'attribuzione del relativo punteggio, alla formulazione delle schede di valutazione e dei relativi verbali (ivi compresi quelli riferibili alla specifica posizione di parte ricorrente), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- d) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova scritta e dei relativi quesiti, alla validazione degli stessi; nonché dei quesiti somministrati e della presenza, tra questi, di due sotto forma di "casi studio", in contrasto alla previsione del bando di concorso; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- e) del Decreto n. AOODPIT 1105 del 19 luglio 2018 con cui è stata nominata la Commissione esaminatrice dei candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale di cui all'art. 5 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nonché dei successivi decreti di nomina delle Sottocommissioni e di quelli (plurimi) relativi alla nomina sostitutiva di componenti via via dimessisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- f) dei quadri di riferimento relativi alla valutazione delle prove scritte adottati dal Comitato tecnico-scientifico, ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, nonché dei criteri di valutazione delle prove scritte, della relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione, secondo quanto risulta dal Verbale del 25 gennaio 2019 (*doc. n. 3*), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;
- g) delle modalità di svolgimento della prova a livello telematico, del software e l'hardware adottati, delle postazioni e dei computer messi a disposizione dei candidati, con particolare riguardo alla non corretta funzionalità dei supporti informatici adottati;
- h) dell'autenticazione ed identificazione delle prove dei candidati attraverso "codice personale" e codice fiscale, delle modalità di identificazione dei candidati e dell'associazione delle prove a ciascuno di essi, nonché delle operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove e della lesione del principio di anonimato degli elaborati;

- i) dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso le diverse sedi di concorso, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti, relativi allo svolgimento delle prove scritte;
- j) del mancato espletamento – in spregio del bando di concorso – di prova scritta unica e simultanea, in ragione del differimento disposto dall'USR della Sardegna, a seguito dell'ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17 ottobre 2018 (avverse condizioni meteo), alla data del 13 dicembre 2018, nonché in ragione degli orari d'inizio diversi per lo svolgimento della prova scritta tra le diverse sedi d'esame, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorchè non conosciuti;
- k) del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla GURI 24 novembre 2017, n. 90, 4° Serie Speciale), recante il bando di concorso;
- l) Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 20 settembre 2017 ed avente ad oggetto: *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”*;
- m) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce la partecipazione di parte ricorrente alle prove orali del predetto concorso, in corso di svolgimento.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO di parte ricorrente a partecipare alle prove orali del concorso;

PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti a disporre l'ammissione di parte ricorrente alle prove orali del concorso *de quo*.

FATTO

L'odierna parte ricorrente, in data 18 ottobre 2018, partecipava alla prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca prot. n. 1259 del 23 novembre 2017 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale del 24 novembre 2017 n. 90.

Successivamente, in data 27 marzo 2019, con Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395, veniva pubblicata la graduatoria di coloro i quali risultavano avere

superato la predetta prova scritta (soglia minima di punteggio pari a 70/100), con conseguente ammissione agli orali del concorso in questione.

Tale graduatoria non vedeva ricompresa l'odierna parte ricorrente, la quale, al fine di conoscere il punteggio ottenuto nella prova, visionare il proprio elaborato e gli atti ad essa riferibili, nonché ulteriori verbali e documenti di concorso, proponeva apposita istanza di accesso agli atti.

All'esito dell'ostensione, da parte dell'Amministrazione, di (solo) parte dei documenti richiesti, parte ricorrente veniva a conoscenza di avere conseguito il voto finale di 66,50, di cui 60,50 ai quesiti aperti e 6/20 alla lingua inglese (*doc. n. 4 elaborato, doc. n. 5 scheda di valutazione, doc. n. 6 verbale di correzione*).

Ebbene, ciò premesso, si rileva come la prova scritta del concorso *de quo* sia stata connotata da gravissimi e macroscopici profili di illegittimità, sia in relazione alle specifiche operazioni di svolgimento e correzione della prova di parte ricorrente, sia, altresì, riguardo, più in generale, l'intero espletamento della prova scritta a livello nazionale. Il tutto, in totale violazione dei principi del giusto procedimento, dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché della trasparenza e parità di trattamento tra i vari candidati; con, altresì, talune rilevanti fattispecie violative della *lex specialis* del bando di concorso.

* * * * *

Ciò premesso, l'esclusione di parte ricorrente dall'elenco degli ammessi alle prove orali del concorso pubblico *de quo* risulta essere illegittima e, previa sospensione ed ammissione alle stesse, dovrà essere annullata per i seguenti motivi in

DIRITTO

I

Mancato corretto funzionamento del programma informatico relativo alla postazione di concorso di parte ricorrente ed omesso integrale salvataggio, da parte del sistema, di alcune delle risposte da questa redatte. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio.

I.1. La mancata ammissione alle prove orali di parte ricorrente si appalesa del tutto illegittima in ragione delle criticità informatiche riscontrate durante l'espletamento della propria prova scritta.

In particolare, si rileva il mancato corretto funzionamento del programma informatico (e dei relativi tasti) relativo alla postazione di concorso di parte ricorrente, da cui è conseguito l'omesso integrale salvataggio, da parte del sistema, del testo di risposta redatto dalla ricorrente medesima e relativo ad alcuni quesiti, in relazione ai quali il candidato ha dovuto, più volte, procedere ad una riscrittura, in ultimo, nelle more della scadenza del tempo, a discapito di una compiuta redazione e di una approfondita e puntuale revisione.

La palese illegittimità del suindicato omesso salvataggio da parte del sistema risulta, nel caso di specie, ascrivibile al difetto di funzionamento del software fornito in dotazione ai candidati per lo svolgimento della prova scritta, il quale – per l'appunto – oltre a non prevedere le funzioni basiche di un qualsiasi programma di videoscrittura (“salva”, “copia/incolla”, “taglia”, “sposta”, ecc.), non contemplava nemmeno la funzione di salvataggio automatico dei documenti, né la necessità di procedere ad un salvataggio manuale delle risposte fornite ai quesiti era stata preavvisata ed oltretutto non era enucleabile dalla tastiera del computer, che non annoverava – come detto – un apposito pulsante con la dicitura “salva”.

A tale ultimo riguardo si osserva come il **Bando di concorso**, all'art. 8, recante la disciplina della prova scritta, prevede testualmente che *“7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”*.

Allo stesso modo, le medesime **“Istruzioni operative prova scritta”** (doc. n. 7), apparse sullo schermo prima dell'inizio della prova per soli tre minuti, prevedessero solo che *“la conferma della risposta avviene esclusivamente premendo il bottone “conferma e procedi”, lo stesso bottone serve anche a passare alla domanda successiva. ... E' possibile in ogni momento tornare alla domanda precedente con il bottone “torna alla domanda precedente”, ... cliccando su qualsiasi pulsante sarà possibile accedere alla relativa domanda ed eventualmente modificare la risposta”*, precisandosi, altresì, che *“Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato. Si ricorda che nella parte superiore della pagina è sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova. Al termine della prova il*

candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula."

Ebbene, è di tutta evidenza che il termine "conferma" non significa salvataggio della risposta e per di più l'uso della congiuntiva "e" seguita dal verbo "procedi", lascia intendere che tale funzione servisse solo per passare alla domanda successiva ma non per operare il salvataggio della precedente.

I.2. La giurisprudenza di Codesto Ecc.mo T.A.R., peraltro, si è già pronunciata, per fattispecie del tutto analoga, in senso favorevole al candidato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, sentenza n. 2513/2017), ritenendo che le istruzioni operative *"per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto "conferma e procedi" per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto "torna alla domanda precedente", sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine "conferma" non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine "salva". Secondo l'accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video". Per tali considerazioni, è stato ritenuto che: *"la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione del dott. ... alla prova orale"*.*

A ciò si aggiunga che il tecnico della sottocommissione di vigilanza dell'aula, dove è stata svolta la prova scritta – a precisa richiesta – aveva, più volte, affermato che non c'era bisogno di salvare perché il programma Cineca avrebbe provveduto in automatico su tutto ciò che era stato scritto fino al momento della chiusura della prova.

I.3. Ebbene, è evidente, nel caso di specie, il grave ed irrimediabile pregiudizio a carico di parte ricorrente, che con l'attribuzione dei maggiori punteggi di cui alle risposte contestate, ben avrebbe potuto raggiungere la soglia di punti 70, sufficiente a garantire l'accesso alle prove orali.

II

Erronea e contraddittoria attribuzione dei punteggi di cui all'elaborato di parte ricorrente. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio. Ingiustizia manifesta. Contraddittorietà.

II.1. Fermo restando quanto sopra, si rileva, altresì ed in ogni caso, come la diverse Sottocommissioni abbiano, addirittura, commesso macroscopici e gravissimi errori in merito all'attribuzione dei punteggi ai vari elaborati dei candidati, ivi compreso quello di parte ricorrente, la cui valutazione spesso risulta contraddistinta da una evidente contraddittorietà, avuto riguardo ai quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), nonché avuto riguardo ai criteri di valutazione della prova, secondo la relativa griglia adottata dalla Commissione, degli indicatori, dei descrittori e della scala di valutazione.

Naturalmente, questa difesa è ben consapevole che nei concorsi pubblici la Commissione esaminatrice è, di norma, titolare di una discrezionalità che sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Tuttavia, ciò che si contesta con la presente censura è che, nel caso di specie, l'uso della predetta discrezionalità è stato caratterizzato da macroscopici errori di violazione del giusto procedimento e/o vizi di eccesso di potere per irragionevolezza manifesta iniquità, e palese arbitrarietà (cfr. infra multa Consiglio Stato, sez. IV, 01 giugno 2010, n. 3477; Consiglio Stato, sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3745; Consiglio Stato, sez. V, 12 marzo 2009, n. 1506), i quali, invece, possono essere chiaramente oggetto di sindacato da parte del giudice amministrativo.

II.2. A riprova delle suindicate contestazioni circa l'operato delle Sottocommissioni, si censura l'attività di quella di riferimento di parte ricorrente, anche alla luce e sotto il profilo della violazione della prescrizione relativa ai tempi di correzione delle prove, stabiliti nella "norma di 30 minuti a candidato" nel verbale n. 1 del 25 gennaio 2019 della riunione plenaria, del tutto disattesi nel caso di specie.

Invero, nel verbale 7 Sottocommissione 12 (cfr. doc. n. 6), relativo alle operazioni di correzione del gruppo di elaborati cui faceva quello di parte ricorrente, risultano 9 ore di attività, senza interruzioni (dalle 9,20 alle 20,20), 32 candidati valutati, 20 minuti dedicati in media a ogni correzione.

Ebbene, durante tale ristretto lasso temporale – si ribadisce di gran lunga inferiore a quello stabilito nella riunione plenaria della Commissione – la prova di ciascun candidato sarebbe stata letta, corretta e valutata, nonchè evidentemente anche compilata la scheda di valutazione.

E' di tutta evidenza come, dato il ridotto tempo impiegato dalla Sottocommissione per l'anzidetta correzione, la valutazione della prova dell'odierna parte ricorrente non potrà che essere stata del tutto sommaria e – per l'appunto – non corrispondente al reale valore dell'opera.

III

Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alle operazioni di correzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione e falsa applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.

III.1. Si censura, altresì, la illegittimità delle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati e, segnatamente, anche di parte ricorrente, in relazione alla specifiche modalità utilizzate dalle singole Sottocommissioni, prive di qualsivoglia carattere di trasparenza, atteso che, da un esame attento dei files creati per ciascun candidato e relativi al verbale di correzione ed alla griglia di valutazione, risulta che questi documenti informatici

siano connotati da gravi incongruenze in merito il giorno e l'ora della relativa creazione e/o modificazione.

In particolare, in molti casi, andando a verificare le "proprietà" di tali files, non corrispondono i riferimenti temporali relativi alla data e l'ora di apertura e di chiusura dei verbali di correzione con quelli relativi al salvataggio dei relativi predetti files ("verbale di correzione" e/o della "griglia di valutazione").

In sostanza, come è possibile che il file relativo alla valutazione dell'elaborato, da parte della Sottocommissione, sia stato creato e/o modificato in un momento non coperto dal giorno e dall'orario della seduta di correzione? Addirittura, in alcuni casi, risulta che il file relativo alla valutazione del candidato è stato creato in giorno precedente alla riunione della Sottocommissione risultante dal verbale di correzione (!).

Ebbene, non può non rilevarsi, a tale riguardo, un macroscopico vizio di legittimità e trasparenza del procedimento di correzione delle prove scritte, il quale inficia integralmente l'operato delle relative operazioni.

E' evidente, in ragione di quanto sopra, come l'azione amministrativa, nel caso di specie, abbia violato palesemente quei principi cardine di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché di trasparenza, par condicio delle operazioni concorsuali.

III.2. Peraltro, si deduce, altresì, nel caso di specie, la clamorosa e palese violazione delle norme di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni (segnatamente, il D.Lgs 13 dicembre 2017 n. 217).

L'art. 20 del CAD prevede che il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta ed ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del Codice Civile, ovverosia quella di fare piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, qualora vengano rispettati determinati processi e requisiti "fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore".

Ebbene, si osserva come tali documenti informatici prodotti dall'Amministrazione alla odierna parte ricorrente (elaborato, griglia di valutazione e verbale) non soddisfino, in alcun modo, i requisiti di creazione, conservazione e trasmissione richiesti dalla

predetta normativa. Ciò anche alla luce sui dubbi sollevati (al punto III.1.) sulla relativa creazione, modifica e/o conservazione.

Ne deriva, quindi, l'assoluta illegittimità delle operazioni di correzione dell'elaborato di parte ricorrente, nonché delle operazioni (a tale attività riconducibile) della Sottocommissione e/o dell'Amministrazione in generale, ivi compresa quella relativa alla creazione e conservazione dei documenti relativi alla prova.

IV

Illegittimità della soglia minima di 70/100 per l'accesso alle prove orali. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione del principio del favor participationis, di proporzionalità e ragionevolezza – Eccesso di potere – Illogicità.

Gli atti impugnati, ivi espressamente compreso, in questo caso, l'art. 8, comma 8, del bando, vanno censurati anche laddove prevedevano, quale soglia minima, ai fini dell'accesso alla prova orale, il punteggio di 70/100.

Tale soglia, infatti, era il derivato della sommatoria tra i punti conseguiti nei 5 quesiti a risposta aperta, per un massimo di 80 punti, e i 2 quesiti (ciascuno di 5 domande) in lingua inglese, per un massimo di 20 punti (2 punti a domanda).

La soglia, in realtà, in ossequio al principio del favor participationis, di proporzionalità e ragionevolezza, anche quali declinazioni degli artt. 3 e 97 Cost., non avrebbe dovuto essere superiore a 60/100 bensì pari a quest'ultima, che costituisce la "soglia normale" (e più appropriata di sufficienza al cospetto della commistione simultanea di due coppie di quesiti eterogenee quanto alla lingua).

Tale commistione, infatti, non consentiva, né consente (nemmeno analogicamente), di evocare il D.P.R. 487/1994 ma imponeva di individuare una soglia che fosse proporzionata per quantità, e qualità e rapporto di pesi interno al connubio eterogeneo di quesiti prescelto. Di qui l'illegittimità del criterio in esame e il conseguente suo annullamento in termini "contenitivi", mediante l'invocato ridimensionamento giudiziale utile ai fini della richiesta ammissione diretta di parte ricorrente alla prova orale, la quale ben risulta avere superato tale più ragionevole soglia di sufficienza.

V

Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alla tipologia dei quesiti somministrati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Eccesso di potere – Illogicità –

Violazione del principio dell'affidamento – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Contraddittorietà – Illogicità.

La selezione relativa alle prove scritte risulta essere illegittima anche sotto in relazione alla tipologia dei quesiti somministrati ai candidati.

Invero, il **Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138**, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto: *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”* espressamente stabilisce, all'**art. 10**, che *“1. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3”*.

In tale senso anche il **Bando di concorso**, il quale, all'**art. 8**, stabilisce che *“4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. 5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'**art. 10**, comma 2, del decreto ministeriale”*.

Ebbene, in totale spregio delle normativa concorsuale sopra richiamata, risultano essere stati somministrati ai candidati due quesiti sotto forma di “casi di studio”, nel bando previsti solo nel colloquio orale.

In questo ambito possono sicuramente annoverarsi, infatti, i seguenti quesiti:

- *“In un istituto di istruzione superiore si verificano un significativo assenteismo dalle lezioni degli studenti e frequenti ritardi nell'ingresso a scuola, nonostante i continui richiami e la convocazione dei genitori. Quali strumenti possono essere utilizzati per ridurre l'incidenza di tale fenomeno?”*;
- *“Attivazione di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, rilevati nell'ambito del processo di valutazione degli alunni del primo ciclo”*.

Di conseguenza, i candidati – contrariamente alle previsioni del bando concorsuale – si sono trovati a svolgere una prova parzialmente diversa da quella per la quale si erano preparati e che pensavano di sostenere, in ragione – per l'appunto – della somministrazione di almeno due “casi di studio” (la cui risoluzione richiede ben altro maggiore tempoo a disposizione), anziché meri quesiti a risposta aperta, secondo le previsioni della *lex specialis* del concorso. È evidente, quindi, come la prova concorsuale risulti essere stata completamente alterata, attesa anche la clamorosa violazione del principio della tutela dell'affidamento di parte ricorrente a che la selezione si svolgesse secondo le regole prestabilite e predeterminate dal

Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 e dal Bando di concorso.

VI

Illegittimità della selezione (prove scritte) in relazione alle operazioni di correzione ed ai criteri e modalità all'uopo utilizzati. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale 3 agosto 2017, n. 138 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio – Contraddittorietà – Illogicità.

VI.1. Si rileva, altresì, la illegittimità delle procedure di correzione delle prove scritte dei candidati, in relazione alla individuazione dei quadri di riferimento adottati dal Comitato tecnico-scientifico (ai sensi dell'art. 13 del D.M. 3 agosto 2017, n. 138), nonché avuto riguardo ai criteri di valutazione della prova, secondo la relativa griglia, gli indicatori, i descrittori e la scala di valutazione, adottati dalla Commissione giusto **verbale n. 1 del 25 gennaio 2019**.

Ciò per le diverse ragioni che seguono.

Innanzitutto, si censura la mancanza di un adeguato correttore dei cinque quesiti proposti con l'articolazione delle possibili risposte per garantire una valutazione oggettiva ed evitare l'arbitrarietà che si è verificata tra le diverse sottocommissioni: alcune di queste hanno avuto una percentuale bassissima di candidati con punteggi oltre 70/100; altre, invece, una percentuale molto elevata (si veda verbale n. 8/9 sottocommissione n. 32, riportante punteggi bassi con percentuale di ammissione ridotta; di contro, si veda verbale n. 2 sottocommissione numero 4 riportante punteggi alti con percentuale di ammissione altissima).

In secondo luogo, si censura l'utilizzo di griglie del tutto carenti nella definizione dei descrittori, presenti in parte nella griglia condivisa e sottoscritta durante la riunione plenaria del 25 gennaio 2019 dalla commissione madre e dalle sottocommissioni: l'unico descrittore presente corrisponde al valore massimo attribuibile a quell'indicatore, ma non sono descritti e specificati i valori intermedi e minimi. E' mancata, in sostanza, una vera e propria griglia analitica con indicatori tecnici con i quali poter pervenire ad una corretta e motivata valutazione in ottantesimi della prova; non sono stati fissati degli indicatori e criteri di valutazione utili per pervenire ad un giudizio uniforme degli elaborati (ad esempio: la trattazione è molto carente o nulla; la trattazione è insufficiente; la trattazione, pur nel

complesso sufficiente, presenta qualche inesattezza; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è sufficiente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è buona; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è ottima; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente; l'aderenza dell'elaborato ai quesiti proposti è eccellente, ed inoltre, l'elaborato presenta una spiccata chiarezza espositiva).

Quanto sopra ha, inevitabilmente, determinato una **totale disomogeneità delle valutazioni** degli elaborati dei candidati e dell'attribuzione dei relativi punteggi a seconda dell'appartenenza ad una o ad altra Sottocommissione, avendo ciascuna di essa interpretato, *motu proprio*, i (sin troppo) generici criteri valutativi.

Addirittura, risulta che alcune Sottocommissioni abbiano formulato, in calce alla scheda di valutazione della prova, un giudizio globale sulla prova; mentre altre – come quella di parte ricorrente – si siano affidate solo all'attribuzione del punteggio numerico.

Analogamente, il verbale delle operazioni di correzione e valutazione di parte ricorrente risulta privo della colonna riportante gli esiti delle prove di lingua.

Tale difformità di valutazioni tra le singole Sottocommissioni è stata – senza scomodare ipotesi di natura penalmente rilevante – riconducibile alla illegittima assoluta mancanza di riunioni di coordinamento tra la commissione madre e le 37 sottocommissioni; nonché alle dimissioni continue di membri delle Sottocommissioni dal 27 novembre 2018 fino al 15 maggio 2019 (e, quindi, durante l'espletamento delle operazioni di correzione degli elaborati).

Finanche è accaduto che, a lavori di correzione dei quesiti ed attribuzione punteggio conclusi, alcuni candidati, non ammessi precedentemente, abbiano beneficiato – in maniera del tutto illegittima, oltrechè ingiustificata – di una rivalutazione della votazione complessiva assegnata alla prova ed ai cinque quesiti a risposta aperta, in ragione del voto positivo conseguito nelle domande in lingua straniera.

Altresì, risultano rettifiche di punteggi vari, asseritamente per errori materiali (si veda verbale n. 24 del 19 aprile 2019 sottocommissione 24), addirittura dopo le operazioni di abbinamento delle prove e discioglimento dell'anonimato.

E' evidente, in ragione di quanto sopra, che l'azione amministrativa, anche nel caso di specie, abbia violato palesemente quei principi cardine di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, nonché di trasparenza, par condicio delle operazioni concorsuali, anche in relazione a quanto previsto dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e, segnatamente, dall'art. 12.

VI.2. Si contestano, altresì, anche sulla base di quanto rilevato in precedenza, i criteri di assegnazione delle prove alle diverse Sottocommissioni esaminatrici.

Il Ministero ha fatto riferimento ad un criterio “random”, senza tuttavia fornire (anche dopo diversi accessi agli atti) alcuna documentazione al riguardo.

Proprio in relazione alle suesposte contestazioni rispetto alle nette differenze tra le percentuali degli ammessi in relazione alle diverse Sottocommissioni risulta essere di massima importanza conoscere i relativi atti e/o verbali riferibili a tali operazioni di assegnazione degli elaborati.

Con ogni più ampia riserva di meglio argomentare, all’esito dell’esame della relativa documentazione, una volta prodotta dall’Amministrazione.

VII

Illegittimità prove scritte per situazioni di incompatibilità dei membri del C.T.S., Commissione e Sottocommissioni. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione della Legge n. 241/1990, così come modificata dalla Legge n. 190/2012 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165/2001 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio.

VII.1. Si rileva, inoltre, la illegittimità della procedura di concorso, in relazione alla composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione giudicatrice e/o delle singole Sottocommissioni per violazione delle norme rubricate, in ragione della presenza di situazioni di conflittualità di interessi e/o incompatibilità.

Invero, risulta che – in totale spregio della *lex specialis* del concorso – diversi componenti e commissari fossero incompatibili allo svolgimento di tale funzione, nell’ambito del concorso *de quo*, in ragione dell’espletamento di corsi di formazione/preparazione per il medesimo concorso per dirigenti scolastici e/o, comunque, rivestissero (o avessero rivestito) cariche politiche o sindacali.

Invero, risulta che – in totale spregio della *lex specialis* del concorso – diversi componenti e commissari fossero incompatibili allo svolgimento di tale funzione, nell’ambito del concorso *de quo*, in ragione dell’espletamento di corsi di formazione/preparazione per il

medesimo concorso per dirigenti scolastici e/o, comunque, rivestissero (o avessero rivestito) cariche politiche o sindacali.

E più precisamente, a titolo meramente esemplificativo, tale circostanza risulta acclarata, almeno, di certo, per: il dirigente tecnico in quiescenza, Angelo Marcucci, membro della Sottocommissione 12 – Lazio, in quanto formatore in corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici *de quo*, nonché Sindaco di Alvignano (CE); la dirigente scolastica Maria Teresa Stancarone, membro del CTS, in quanto formatrice in corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici *de quo*; altresì, un commissario della Sottocommissione n. 11 – Lazio, in quanto formatore in corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici *de quo*; un commissario della Sottocommissione n. 18 – Lazio, in quanto formatore in corsi di preparazione al concorso per dirigenti scolastici *de quo*.

Peraltro, si osserva come la prova scritta di parte ricorrente sia stata corretta proprio dalla Sottocommissione 12 – Lazio di cui faceva parte il dirigente tecnico in quiescenza, Angelo Marcucci, palesemente incompatibile.

Di qui, l'illegittimità anche delle operazioni svolte dalla suddetta Sottocommissione.

VII.2. A tale specifico riguardo, ai sensi del D.M. 3 agosto 2017, n. 138, avente ad oggetto: *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”* ed, in particolare, dell'art. 16, recante *“Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”*: *“2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso; b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente; c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*.

Del resto, come è noto, l'art. 6 bis della Legge n. 241/90 – che ha imposto a tutti i soggetti, che a qualunque titolo esercitano funzioni pubbliche nel corso del procedimento amministrativo, di astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale – si applica anche alle commissioni giudicatrici nei

concorsi pubblici che debbono garantire nella loro composizione trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio, rappresentando questi i principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.

A tali commissioni debbono applicarsi, quindi, non solo le cause di incompatibilità e di astensione del giudice previste dall'**art. 51 c.p.c.**, ma anche i principi di cui all'**art. 97 Cost.**, così come oggi recepiti e sviluppati dagli **articoli 1 e 6 bis della Legge n. 241 del 1990**.

Pertanto, qualora sia ipotizzabile un potenziale conflitto di interessi – anche atipico, suscettibile in concreto di riflettersi negativamente sull'andamento del procedimento per fatti oggettivi, anche di sola potenziale compromissione dell'imparzialità, oppure tali da suscitare ragionevoli e non meramente strumentali dubbi sulla percepibilità effettiva dell'imparzialità di giudizio nei destinatari dell'attività amministrativa e nei terzi – il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare all'autorità che lo ha nominato tale situazione di conflitto, anche potenziale e poi deve necessariamente astenersi.

Si osserva, quindi, come, recentemente, il mutato quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla **Legge n. 241/1990**, da parte della **Legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione)** ha comportato che il nuovo **art. 6 bis** ha, di fatto, introdotto un più generale obbligo di astensione "onnicomprensivo" di qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l'imparzialità della P.A., ponendosi quindi come norma giuridica finalizzata ad una più vasta ed efficace applicazione dei principi di cui all'**art. 97 Cost.** rispetto a quanto potrebbe garantire l'elenco tassativo previsto dall'**art. 51 c.p.c.**

Una più efficace e completa tutela del principio di imparzialità della P.A., in particolare nei concorsi pubblici, è anche avvalorata dal nuovo ruolo che l'**Autorità Anticorruzione (ANAC)** riveste e dai suoi recenti pronunciamenti. In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della **Legge n. 190/2012**, sia quella di **"impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità"** (Delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

Nel caso di specie, è palese come vi siano molteplici elementi che depongano per la manifesta **violazione del principio di imparzialità nella composizione del Comitato Tecnico Scientifico, della Commissione e delle Sottocommissioni, soprattutto in ragione delle attività formative relative al medesimo concorso oggetto della presente impugnativa.**

Tali soggetti, pertanto, avrebbero avuto l'obbligo di comunicazione e astensione, essendovi un'obiettivo ragione sintomatica del venir meno dell'imparzialità nell'attività di selezione dei predetti candidati.

Anche in ragione di ciò deriva l'illegittimità della selezione.

VIII

Violazione della regola dell'anonimato nei pubblici concorsi e dei principi di trasparenza e par condicio dei concorrenti, di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 97 e 98 della Costituzione - Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 - Violazione e falsa applicazione del D.M. 3 agosto 2017, n. 138 - Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Eccesso di potere per sviamento, trasparenza, par condicio.

La procedura concorsuale de qua risulta essere, altresì, viziata per la violazione del principio dell'anonimato delle prove.

Infatti, dalle singole prove era possibile, senza particolare difficoltà, risalire al nome del candidato che le aveva elaborate, atteso che l'autenticazione di ogni partecipante al concorso, secondo quanto disposto dalla normativa concorsuale e rinvenibile anche dalle note tecnico operative, avveniva attraverso l'inserimento di un "codice personale" nel sistema, con identificazione anche attraverso il codice fiscale.

Ed infatti, tali istruzioni operative testualmente stabiliscono: "Ad ogni candidato verrà consegnato e fatto firmare il proprio modulo anagrafico. Il candidato è tenuto a verificare l'esattezza dei propri dati personali ivi riportati. A ciascun candidato verrà inoltre fatto estrarre un modulo contenente un codice personale anonimo, che gli sarà consegnato. Al candidato verrà consegnata una busta internografata (oscurata) nella quale conservare entrambi i moduli ricevuti senza sigillare la busta. Il candidato verrà fatto accomodare in una delle postazioni disponibili, dove troverà visualizzata la schermata di benvenuto e inserirà il codice personale anonimo ricevuto per sbloccare la postazione. Il candidato apporrà, in corrispondenza della dicitura "Dichiaro di aver ricevuto ed inserito il presente codice per lo sblocco dell'applicativo", la propria firma sul modulo del codice personale anonimo e lo conserverà all'interno della busta internografata (oscurata) senza sigillarla".

Ebbene, è fin troppo evidente che ciascun partecipante alla selezione, essendo a conoscenza del proprio codice identificativo (ed, ovviamente, del proprio codice fiscale), ben avrebbe

potuto “segnalare” la propria prova, proprio in ragione della facile associazione di tali codici identificativi ai nomi dei concorrenti.

Ciò, con evidente lesione del principio di anonimato della prova.

Il tutto, comunque, in un sistema (quello del codice personale alfanumerico) che già risulta essere stato censurato, a più riprese, dalla giurisprudenza amministrativa per analoghe fattispecie relative a procedure di concorso pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza del 20 novembre 2013, n. 28; Consiglio di Stato, Sez. II, parere 14 ottobre 2013, n. 4233; Consiglio di Stato, Sezione VI, Ordinanza n. 2991 del 9 luglio 2014; ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Bis n. 10069 del 29 settembre 2014). Pertanto, le circostanze di fatto sopra esposte risultano avere palesemente violato quei principi di contestualità, trasparenza e par condicio espressione dei canoni costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione nell'ambito delle procedure concorsuali, con la conseguenza che la legittimità della prova in questione risulta essere stata irrimediabilmente viziata.

IX

Mancato espletamento di prova scritta unica su tutto il territorio nazionale ed in unica data. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione – Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 487/1994 – Violazione e falsa applicazione del Bando di concorso – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione – Eccesso di potere per carenza di contestualità, trasparenza e par condicio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Bando di concorso, recante “Prova scritta”: “2. La prova scritta e' unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o piu' regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”.

Ebbene, tale disposizione è stata, del tutto illegittimamente, violata, atteso che, in data 18 ottobre 2018, non si è provveduto a svolgere la prova in Sardegna, contrariamente a quanto avvenuto in ogni altra parte d'Italia, in ragione del differimento alla data del 13 dicembre 2018, disposto dall'USR della Sardegna, giusta ordinanza del Sindaco di Cagliari del 17 ottobre 2018 (avverse condizioni meteo) (*doc. n. 8*).

Tale circostanza ha determinato, quindi, che la prova non è stata unica, né si è svolta in unica data, con ogni ovvia conseguenza in ordine alla lesione della par condicio tra i candidati, posto che quelli “sardi” hanno avuto modo di beneficiare di maggior tempo per

approfondire lo studio, anche in considerazione del fatto che i quadri di riferimento dei quesiti, predisposti dal Ministero, erano assolutamente identici.

A taler specifico riguardo, si osserva che i *“quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove”*, previsti dall'**art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017**, sono stati resi noti ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta del concorso nella data successiva rispetto a quella originariamente stabilita molto tempo prima rispetto a quanto previsto dall'**art. 8, comma 9, D.D.G. n. 1259 del 2017**, secondo cui *“i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

Ciò ha determinato, in maniera indiscutibile, una **evidente disparità di trattamento** tra i soggetti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali hanno sostenuto la medesima prova il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri cinquantasette giorni prima.

Ebbene, è inequivocabile, quindi, nel caso di specie, il “vantaggio” conseguito da tali candidati e la violazione della *lex specialis* del concorso.

Tale espletamento di prova scritta “doppia” ha inciso anche sulla tutela dell’anonimato, atteso che essendo le tracce diverse (prova nazionale e prova “sarda”), ogni commissario era in grado di sapere ex ante se una determinata prova apparteneva ad un candidato della Sardegna, in palese violazione – per l’appunto della regola dell’anonimato.

Peraltro, si osserva come la normativa concorsuale (**Bando, art. 8, comma 12)** **ben consentiva** la possibilità di uno **slittamento della data della prova su base nazionale**, laddove espressamente prevedeva che **“qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”**. Tale norma costituiva il presupposto necessario a garantire il rispetto dei requisiti della unicità della prova, volto a scongiurare clamorose disparità di trattamento tra i diversi concorrenti, poi – effettivamente – verificatesi, in ragione di quanto sopra rilevato.

La circostanza che tale differimento della prova per la Regione Sardegna abbia generato un vantaggio per i candidati di tale regione, risulta essere confermata dal **dato percentuale di ammissione all'orale** di concorrenti che hanno svolto la prova differita (per l'appunto in **Sardegna**), che risulta essere **oltre il 60%**, attestandosi quale **il più elevato rispetto all'intero territorio nazionale**.

Ne deriva l'illegittimità della prova scritta anche per tali ragioni.

* * * * *

Ciò posto, parte ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe, presenta rispettosa

ISTANZA CAUTELARE

Le censure adottate – che appaiono, di certo, idonee a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito delle domande di parte ricorrente – giustificano l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione degli atti impugnati e/o di ammissione alle prove orali del concorso, essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile.

Ciò posto, un attento confronto delle possibili conseguenze connesse all'adozione o meno del richiesto provvedimento cautelare – altamente ed irreparabilmente pregiudizievoli a carico di parte ricorrente, laddove negato; non rilevante per l'Amministrazione, laddove concesso – nonchè il giusto temperamento degli interessi in gioco, non potranno che evidenziare l'opportunità dell'accoglimento dell'istanza avanzata e, conseguentemente, dell'ammissione cautelare alle prove orali del concorso.

* * * * *

Per tutto quanto precede

SI CHIEDE

previa sospensione in via cautelare, dichiarare illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, annullarli, in via principale, ammettendo parte ricorrente alle prove orali del concorso; in via subordinata, disponendo una nuova correzione delle prove scritte di parte ricorrente, con assegnazione ad altra Sottocommissione; in via ulteriormente subordinata, annullando l'intera prova scritta del concorso *de quo*. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

In via istruttoria e/o ex art. 116 c.p.a. si chiede la condanna delle Amministrazioni resistenti, anche ai sensi degli artt. 64, 65 e/o 46, comma 2, c.p.a., a depositare in giudizio, previo annullamento ex art. 116 c.p.a. del silenzio diniego opposto alle istanze di accesso ritualmente formulate:

- a) degli atti e/o verbali e/o documenti relativi all'assegnazione c.d. random degli elaborati alle Sottocommissioni, ai fini della relativa correzione;
- b) degli atti e/o verbali e/o documenti relativi alle operazioni di scioglimento dell'anonimato delle prove scritte;

c) degli atti e/o verbali e/o documenti relativi a quanto richiesto nell'accesso agli atti di parte ricorrente, depositato in atti.

Si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che trattasi di materia di pubblico impiego.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione n. 395 del 27 marzo 2019, recante graduatoria prova scritta;
- 2) Bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigenti scolastici, indetto con Decreto del MIUR prot. n. 1259 del 23 novembre 2017;
- 3) Verbale Commissione del 25 gennaio 2019;
- 4) Elaborato ricorrente;
- 5) Scheda di valutazione ricorrente;
- 6) Verbale di correzione Sottocommissione di riferimento ricorrente;
- 7) Istruzioni operative prova scritta;
- 8) Differimento prova scritta alla data del 13 dicembre 2018, disposto dall'USR della Sardegna.

Roma 22 luglio 2019

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti
PELLEGRINI
QUARANTOTTI
CRISTIANO


Firmato digitalmente da
PELLEGRINI QUARANTOTTI
CRISTIANO
Data: 2019.07.23 17:52:53
+02'00'

PROCURA

Io sottoscritto VELLUCCHI LETIZIO, nato a WINDEN (CANADA)
il 25.05.1960, Codice Fiscale VLLLTZ60E25Z401S, delego l'Avv.
Cristiano Pellegrini Quarantotti a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, avverso la
mancata ammissione alle prove orali del concorso per dirigenti scolastici, conferendogli all'uopo
ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere il ricorso, eventuali
motivi aggiunti e memorie, di proporre domande cautelari, di agire in fase esecutiva, incassare
somme e spese di lite eventualmente liquidate in giudizio, nonché di farsi sostituire e di rinunciare
agli atti. Delegandolo, altresì, a formulare eventuali necessarie diffide ed istanze di accesso agli atti.
Con promessa di rato e valido. Eleggo domicilio presso il suo studio, in Roma, a Viale Mazzini n.
88. La presente vale, altresì, ad ogni effetto di legge per il trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs. 2003 n. 196.

Firma

12.07.2019

Letizio Vellucci
V.p.a.


Ai sensi di legge, io sottoscritto Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti attesto che la presente copia informatica della
procura, composta da n. 1 fogli, è conforme all'originale da cui è stata estratta.
In fede
Roma, 23.07.2019

PELLEGRINI QUARANTOTTI
CRISTIANO

Firmato digitalmente da PELLEGRINI
QUARANTOTTI CRISTIANO
Data: 2019.07.23 15:49:14 +02'00'

RELATA DI NOTIFICA EX ART. 1 L. 21 GENNAIO 1994 N. 53

Io sottoscritto Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Roma, n. 795/2005, rilasciata il 1 dicembre 2005, previa iscrizione dal n. 1842 al n. 1845 del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Prof. Vellucci Letizio, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, copia del suesteso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica con istanza cautelare a:


1842. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege, nella sua sede in Via dei Portoghesi n. 12, ROMA (CAP 00186 RM), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r (n. 78768382358-8), spedita dall'Ufficio postale di RM/26 in data corrispondente a quella del timbro postale;

1843. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO**, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato ex lege, nella sua sede in Via dei Portoghesi n. 12, ROMA (CAP 00186 RM), ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r (n. 78768382359-9), spedita dall'Ufficio postale di RM/26 in data corrispondente a quella del timbro postale;

1844. **FUMANTE CATERINA**, nella sua residenza in Curti (CAP 81040 CE), Via Piave n. 163, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r (n. 78768382360-1), spedita dall'Ufficio postale RM/26 in data corrispondente a quella del timbro postale;

1845. **PRODOMO RAFFAELE**, nella sua residenza in Santa Maria Capua Vetere (81055 CE), Via Pietro Morelli n. 27, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a/r (n. 78768382362-4), spedita dall'Ufficio postale RM/26 in data corrispondente a quella del timbro postale

Avv. Cristiano Pellegrini Quarantotti



Prova di Consegna

Mod. 04001D - EP2200A-EP2203A - SI (4) - Fronte Parte 4/4
Frac. 5556
Cassa: 11
Pacco gr.: 501
Codice: 03333530183
Standard
Data di spedizione: 26/07/2019 16:12
Importo: 21.80

CARTA COPIATIVA - VERIFICARE LA LEGGIBILITÀ DEI DATI RIPORTATI

COGNOME, NOME O RAG. SOCIALE M. L. C. 12		
VIA/PIAZZA E CIVICO VIALE TASSI 12		
C.A.P. 00186	Località ROMA	Provincia RM
COGNOME, NOME O RAG. SOCIALE VIALE MARCONI 12		
VIA/PIAZZA E CIVICO VIALE MARCONI 12		
C.A.P. 00186	Località ROMA	Provincia RM


* Ricevente dell'invio consegnato

PC



Prova di Consegna

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) <input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1) <input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2) <input type="checkbox"/> Domiciliatario (3) <input type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5) <input checked="" type="checkbox"/> Al servizio del destinatario (6) <input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) <input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8) <input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)	<input type="checkbox"/> Destinatario <input type="checkbox"/> Delegato NOTE (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetta alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso n° (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA sede centrale 29 LUG 2019 ARRIVO UFFICIO CORRISPONDENZA	
Data di spedizione: _____ Firma per il servizio di consegna: _____ (Nome e Cognome leggibili)	Dall'ufficio postale di: _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione: _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione: _____
<input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare <input type="checkbox"/> Inviati multipli ad unico destinatario <input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna	



Posteitaliane

raccomandata 1
con prova di consegna

Kit Raccomandata 1 Pdc - Ed. 5.0 11/11

RP



052558536948-8

CARTA COPiativa - VERIFICARE LA LEGGIBILITÀ DEI DATI RIPORTATI

Mittente Destinatarlo

COGNOME, NOME O NOME SOCIALE

VIA, P.zza, C.A.P.

Località

Provincia

C.A.P.

COGNOME, NOME O NOME SOCIALE

VIA, P.zza, C.A.P.

Località

Provincia

C.A.P.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare l'offerta al pubblico relativa al servizio Raccomandata 1, disponibile sul sito www.poste.it alla pagina www.poste.it/risorse/lettere/raccomandata1, CC, R1, R2, R3 e presso l'ufficio di accettazione, che costituisce, ai sensi dell'art. 1335 Cod. Civ., la proposta contrattuale di Poste Italiane S.p.A.

Data 21/11/2011 Firma per esteso del mittente Antonio Mazzanti

Al sensi dei gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente accetta espressamente le seguenti clausole, gli artt. 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 (Obblighi di Ricezione), 11.2, 11.3, 11.7 e 11.8 (Reclami e risolti), 12 (Obblighi del Cliente), 13.1, 13.3 e 13.5 (Responsabilità di Poste) e 14.1 (Modifiche), 15 (Prova Compensata) delle Condizioni Generali di Contratto di Raccomandata 1.

Data 21/11/2011 Firma per esteso del mittente Antonio Mazzanti

ATTENZIONE: verificare la correttezza leggibilità dei dati riportati sulle copie sostitutive.

2 - COPIA PER IL MITTENTE

Mod. 04004D - EP2200A-EP2203A - St. [4] - Fronte Parte 2/4

Stampato il 21/11/2011 alle 13:13

Importo € 21,50

Indirizzo: 052558536948

Standard

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO


atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78768382358-8

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - St. [1]

Bollo dell'ufficio

di partenza



AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO


da restituire a:

(compilare in stampatello)

AR



68768382358-7



Venerabile
e/o

Avv. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI

Roma - 00195 - Viale Mazzini n. 88

Tel. 06.37511965 - 06.3612762 - Fax 06.3227659

Codice Fiscale PLL CST 74E28 H5015

Partita Iva: 06705041009

N° 1842
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

del atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di *RM/26*

il *26/7/19*

diretto a *M.L.V.R e/o avv. GEN. GE DE LUCA VIA DEI PORTOGHESE, 12 00186 ROMA*

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata

il

☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

☐ Destinatario persona giuridica (1)

☐ Curatore fallimentare (2)

☐ Domiciliatario (3)

☐ Familiare convivente (4)

☐ Addetto alla casa (5)

☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)

☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)

☐ Delegato dal direttore del (8)

di

☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto)

(firma del destinatario o della persona abilitata)

☐ Analfabeta

☐ Impossibilitato a firmare

☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. *25/2007* del *26/7/19*

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

☐ del plico

☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

☐ del plico

☐ di firmare il registro di consegna

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

n. _____ del _____

sollecitazione
dell'addetto al
recapito

data

firma


RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre
all'atto
della consegna



(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.

(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.

(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.

(4) Padre, moglie, nipote, ecc.

(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriera, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.

(6) Segretario, dipendente, ecc.

(7) Via, piazza, corso, n°.

(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.

(10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8).

(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.

(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 690/92 e successive modifiche.

(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 690/92 e successive modifiche.

Posteitaliane


Servizio Notificazioni Atti Giudiziali/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78768382359-9

Mod.23L - Mod.04100B - Ed. 1/17 - EP2054A/2055A - SL [1]

Bollo dell'ufficio
di partenza




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello)



VELLECA LETTURA ok

AR



68768382359-8

AVV. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI

Roma - 00195 - Viale Mazzini n. 88

Tel. 06.37511965 - 06.3612762 - Fax 06.3227659

Codice Fiscale PLL CST 74E28 H5015

Partita Iva: 06705041009

N° 1843
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di *RM/26* il *24/11/19*

diretto a

UFFICIO SEGRETERIA REGIONALE DEL LAZIO e.p. AN. GEN. LE STATO VIA DE' PELLEGRINI, 12 00186 ROMA

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata
il

☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)

☐ Destinatario persona giuridica (1)

☐ Curatore fallimentare (2)

☐ Domiciliatario (3)

☐ Familiare convivente (4)

☐ Addetto alla casa (5)

☒ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione

delle notificazioni (6)

☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e

delle persone abilitate (7)

☐ Delegato dal direttore del (8)

di

☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto).

.....

(firma del destinatario o della persona abilitata)

☐ Analfabeta

☐ Impossibilitato a firmare

☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna

Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata

n. del

20/11/19

(data e firma dell'addetto al recapito)

MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO

PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9)

PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA

Sig.

in qualità di (10)

☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO

e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate

☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)

☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)

PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO

PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO

spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata

n. del

sottoscrizione
dell'addetto al
recapito

data

firma

RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO

data

(firma del destinatario o di un suo delegato)

(controfirma dell'impiegato postale)

Bollo da apporre
all'atto
della consegna

(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale.

(2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata.

(3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio.

(4) Padre, moglie, nipota, ecc.

(5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa.

(6) Segretario, dipendente, ecc.

(7) Via, piazza, corso, n°.

(8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc.

(9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato.

(10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8).

(11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo.

(12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche.

(13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.


AVVISO DI RICEVIMENTO
atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78768382362-4

Mod. 23L - Mod. D4100B - Ed. 1/17 - EP2054A/2055A - SL [1]

Bollo dell'ufficio
di partenza

5,40




AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello)



VENUEA CATTICO

c/o

Avv. CRISTIANO PELLEGRINI QUARANTOTTI
Roma - 00195 - Viale Mazzini n. 88
Tel. 06.37511905 - 06.3612762 - Fax 06.3227659
Codice Fiscale PLL CST 74E28 H501S
Partita Iva: 06705041009



68768382362-2

IR

052

N° 1845
del cronologico

AVVISO DI RICEVIMENTO

dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di RM/26

il 26/7/19

diretto a PRODOTTO RAFFAELZ VIA PIETRO MORELLI, 27 BLOSS SANTA MARIA CAPUA VETERAZ (CS)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
<p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>30-07-19</u></p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Familiare convivente (4) <u>17062 E</u></p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p><u>[Firma]</u> (firma del destinatario o della persona abilitata)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>68768382362-2</u> del <u>30-07-19</u> <u>30-07-19</u> (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p>e mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma</p>	<p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(conferma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi nota (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 890/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 890/82 e successive modifiche.</p>